



AXA Fondazione
previdenza professionale

Previdenza professionale

Regolamento per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza

AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur

Sommario

Scopo, campo d'applicazione	3
Punto 1	3
Condizioni per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza	3
Punto 2 Condizioni per la liquidazione parziale	3
Punto 3 Condizione per la liquidazione totale	4
Procedura per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza	5
Punto 4 Esecuzione di una liquidazione parziale o totale	5
Punto 5 Date e basi di riferimento	5
Punto 6 Calcolo dei fondi da distribuire	5
Punto 7 Diritto collettivo agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza	6
Punto 8 Diritto ai fondi liberi	6
Punto 9 Remunerazione	6
Informazione, ricorso e attuazione	7
Punto 10 Decisione per la liquidazione parziale o totale	7
Punto 11 Informazione	7
Punto 12 Consultazione degli atti e ricorso	7
Punto 13 Attuazione	7
Disposizioni finali	7
Punto 14 Emanazione e adeguamento del regolamento	7
Punto 15 Entrata in vigore	7

Scopo, campo d'applicazione

Punto 1

Il presente regolamento disciplina le condizioni e l'iter procedurale per la liquidazione parziale e totale a livello di cassa di previdenza della fondazione collettiva (di seguito denominata «Fondazione») sulla base delle disposizioni degli artt. 18a LFLP, 53b e 53d LPP, 27g e 27h OPP 2. La liquidazione parziale a livello di Fondazione è disciplinata in un regolamento separato.

Condizioni per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

Condizioni per la liquidazione parziale

Punto 2

1. La liquidazione parziale a livello di cassa di previdenza viene attuata ai sensi delle disposizioni seguenti se:
 - a) l'organico di uno dei datori di lavoro affiliati alla cassa di previdenza si riduce in maniera considerevole;
 - b) uno dei datori di lavoro affiliati alla cassa di previdenza è soggetto a ristrutturazione oppure
 - c) vi sono contratti di affiliazione che vengono in parte risolti, o
 - d) il contratto di affiliazione viene sciolto di comune accordo.
2. Una riduzione dell'organico del datore di lavoro affiliato è ritenuta considerevole se, in seguito a uscite forzate, il numero delle persone assicurate attive della cassa di previdenza si riduce notevolmente, comportando allo stesso tempo per quest'ultima una riduzione considerevole delle prestazioni d'uscita di tutte le persone assicurate attive (cfr. punto 5).
3. Per ristrutturazione si intende il raggruppamento, la sospensione, la vendita, l'esternalizzazione o qualsivoglia altra variazione delle attività di uno dei datori di lavoro affiliati, che comporti allo stesso tempo l'uscita forzata dalla cassa di previdenza di una parte consistente delle persone assicurate attive della cassa di previdenza, la cui quota sul totale delle prestazioni d'uscita della cassa di previdenza sia considerevole (cfr. punto 6). Per ristrutturazione non si intende la mera riduzione di posti di lavoro, bensì ad es. la chiusura totale o parziale di parti dell'azienda e la loro esternalizzazione ad altri datori di lavoro, con contestuale uscita del personale assicurato dalla cassa di previden-

za. Ai sensi della presente disposizione non vanno intesi come ristrutturazione eventuali nuovi assetti proprietari con mantenimento del personale in seno alla cassa di previdenza o la ridefinizione della struttura organizzativa senza licenziamenti.

4. Per verificare se siano soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale ai sensi del punto 2.1 lett. a) e b), si considerano unicamente le uscite forzate. Un'uscita si intende forzata se il rapporto di lavoro di una persona assicurata attiva viene disdetto dal datore di lavoro senza che le venga offerto un posto di lavoro adeguato. Ma l'uscita viene considerata forzata anche se la persona assicurata attiva, dopo aver preso atto della riduzione del personale in seguito al taglio dell'organico o a ristrutturazione, si licenzia entro 6 mesi dal datore di lavoro al fine di prevenire la disdetta da parte di quest'ultimo. Eventuali uscite forzate per altri motivi, come scadenze di contratti di lavoro a tempo determinato, disdette per ragioni disciplinari, disdette per ragioni di produttività e subentri nell'effettivo dei beneficiari di rendita in seguito a pensionamento anticipato o ordinario, decesso o invalidità, non vanno considerati ai fini della determinazione del personale uscente.
5. La riduzione dell'organico è ritenuta considerevole se all'interno della cassa di previdenza si configura quanto segue:
 - fino a 10 persone assicurate attive (comprese): almeno 3 uscite forzate e almeno il 25% delle prestazioni di uscita di tutte le persone assicurate attive che hanno lasciato la cassa di previdenza;
 - per un minimo di 11 fino a 25 persone assicurate attive (comprese): almeno 4 uscite forzate e almeno il 20% delle prestazioni d'uscita di tutte le persone assicurate attive che hanno lasciato la cassa di previdenza;
 - per un minimo di 26 fino a 50 persone assicurate attive (comprese): almeno 5 uscite forzate e almeno il 15% delle prestazioni d'uscita di tutte le persone assicurate attive che hanno lasciato la cassa di previdenza;
 - in caso di più di 50 persone assicurate attive: almeno 10 uscite forzate e almeno il 10% delle prestazioni di uscita di tutte le persone assicurate attive che hanno lasciato la cassa di previdenza.
6. La quota di uscite forzate in caso di ristrutturazione è ritenuta considerevole se all'interno di una cassa di previdenza si configura quanto segue:
 - fino a 10 persone assicurate attive (comprese): almeno 2 uscite forzate e almeno il 17%

- delle prestazioni di uscita di tutte le persone assicurate attive che hanno lasciato la cassa di previdenza;
- per un minimo di 11 fino a 25 persone assicurate attive (comprese): almeno 3 uscite forzate e almeno il 15% delle prestazioni d'uscita di tutte le persone assicurate attive che hanno lasciato la cassa di previdenza;
 - per un minimo di 26 fino a 50 persone assicurate attive (comprese): almeno 4 uscite forzate e almeno il 12% delle prestazioni d'uscita di tutte le persone assicurate attive che hanno lasciato la cassa di previdenza;
 - in caso di più di 50 persone assicurate attive: almeno 7 uscite forzate e almeno il 7% delle prestazioni di uscita di tutte le persone assicurate attive che hanno lasciato la cassa di previdenza.
7. Il datore di lavoro affiliato si impegna a comunicare immediatamente alla Fondazione un'eventuale riduzione dell'organico assicurato presso quest'ultima o la ristrutturazione dell'azienda. Il datore di lavoro affiliato comunica per iscritto alla Fondazione le persone assicurate attive di cui al punto 2.2 e 2.3 (uscite volontarie e forzate). In particolare vanno specificati i nessi che hanno condotto alla riduzione del personale, la fine dei rapporti di lavoro e il motivo delle disdette.
8. Un contratto di affiliazione si considera parzialmente sciolto
- se un datore di lavoro affiliato disdice il contratto di affiliazione,
 - se la fondazione scioglie un contratto di affiliazione,
 - se il contratto di affiliazione è stato sciolto di comune accordo;
 - se in caso di liquidazione in seguito a cessazione dell'attività o fallimento di un datore di lavoro affiliato, il contratto di affiliazione è stato sciolto;
- e restano nella cassa di previdenza almeno una persona assicurata attiva, un beneficiario di rendita o una persona assicurata inabile al lavoro.
9. Qualora sussistano contemporaneamente più fattispecie tra quelle citate ai punti 2.2, 2.3 e/o 2.8, esse si considerano un'unica fattispecie di liquidazione parziale purché siano intrinsecamente correlate tra loro.
10. Le persone assicurate aventi diritto (attualmente o prevedibilmente) all'esonero dal pagamento dei contributi, per le quali al giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale il termine di attesa massimo di tutte le prestazioni di invalidità non è ancora scaduto secondo il regolamento di previdenza oppure di cui la Fondazione non dispone ancora di tutti i dati necessari per poter stabilire o rifiutare il diritto a una rendita di invalidità, sono considerate persone assicurate inabili al lavoro ai sensi del presente regolamento. Secondo il presente regolamento le persone assicurate inabili al lavoro sono trattate alla stregua delle persone assicurate attive.
11. In caso di liquidazione parziale in seguito a una riduzione considerevole dell'organico o a una ristrutturazione, le persone assicurate inabili al lavoro interessate da un'uscita forzata restano nella cassa di previdenza ed escono solamente quando riacquistano completamente la piena capacità di lavoro. Anche in caso di liquidazione parziale in seguito alla risoluzione parziale del contratto di affiliazione esse rimangono nella cassa di previdenza finché non riacquistano completamente la capacità di lavoro o maturano il diritto a una rendita d'invalidità.
12. Per beneficiari di rendita si intendono tutti i beneficiari di una rendita, sia essa di vecchiaia, per partner, per orfani o d'invalidità, purché privi di copertura dei rischi attuariali.
13. Secondo il presente regolamento gli averi di vecchiaia delle persone assicurate invalide, con o senza diritto corrente alla rendita conformemente al regolamento di previdenza della fondazione, vengono trattati alla stregua degli averi di vecchiaia di persone assicurate attive.
14. Le persone assicurate che continuano la loro previdenza ai sensi dell'art. 47a LPP o nell'ambito di un modello di pensionamento anticipato specifico per un ramo sono considerate persone assicurate attive ai sensi del presente regolamento.

Condizione per la liquidazione totale

Punto 3

1. La condizione per la liquidazione totale della cassa di previdenza è lo scioglimento integrale di un contratto di affiliazione.
2. Un contratto di affiliazione si considera integralmente sciolto
 - se un datore di lavoro affiliato disdice il contratto di affiliazione,
 - se la fondazione scioglie un contratto di affiliazione,

- se il contratto di affiliazione è stato sciolto di comune accordo;
 - se in caso di liquidazione in seguito a cessazione dell'attività o fallimento di un datore di lavoro affiliato, il contratto di affiliazione è stato sciolto;
- e se sono uscite le ultime persone assicurate.
3. Se al momento dello scioglimento del contratto la cassa di previdenza non presenta né persone assicurate attive né beneficiari di rendita (liquidazione di un contratto vuoto), la Fondazione decide in merito alla ripartizione dei fondi liberi e della riserva di contributi del datore di lavoro (incl. chiave di ripartizione).

Procedura per la liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

Esecuzione di una liquidazione parziale o totale Punto 4

1. L'accertamento in merito all'esecuzione di una liquidazione parziale o totale spetta alla commissione di previdenza. In caso di scioglimento parziale o integrale del contratto di affiliazione, viene immediatamente avviata la procedura di liquidazione parziale o totale.
2. Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a fornire tempestivamente alla Fondazione, se questa lo richiede, tutti i dati necessari per lo svolgimento del suo compito.
3. Almeno una volta all'anno, nell'ambito dell'attività di reporting, il consiglio di fondazione verifica se siano soddisfatte le condizioni per la liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza e motiva per sommi capi la decisione.
4. In caso di liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza, la Fondazione calcola i fondi da cedere.
5. Si rinuncia allo svolgimento di una procedura di liquidazione parziale e totale, se la cassa di previdenza non dispone né di fondi liberi né di accantonamenti tecnici.
6. Si rinuncia all'esecuzione di una liquidazione totale, se la cassa di previdenza cambia collettivamente l'istituto di previdenza.

Date e basi di riferimento

Punto 5

In caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione, è determinante la riduzione di organico o la ristrutturazione che si realizzi entro un periodo di 12 mesi dall'inizio della riduzione di personale o della ristrutturazione. Come inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione vale la data di uscita della prima persona assicurata attiva che lascia forzatamente il datore di lavoro affiliato e la cassa di previdenza in seguito alla decisione aziendale. Qualora la riduzione si svolga in un arco di tempo maggiore o minore, è determinante il relativo termine.

La data della liquidazione parziale a seguito di riduzione considerevole dell'organico o di ristrutturazione è il giorno di chiusura del bilancio più prossimo all'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione. Essa vale anche ai fini della valutazione della situazione finanziaria. Tale data è determinante ai fini del calcolo dell'ammontare dei fondi liberi e degli eventuali accantonamenti tecnici.

Come data della liquidazione parziale o totale in caso di scioglimento di un contratto di affiliazione si applica il giorno in cui è stato sciolto parzialmente o integralmente il contratto di affiliazione che ha dato adito allo scioglimento parziale o totale ai sensi del punto 2.8 o 3.2.

Calcolo dei fondi da distribuire

Punto 6

Per fondi liberi della cassa di previdenza si intendono le quote patrimoniali non destinate alla copertura di obbligazioni, capitali di previdenza, accantonamenti tecnici o alla riserva di contributi del datore di lavoro. Essi corrispondono al saldo del conto «fondi liberi» gestito dalla Fondazione per la cassa di previdenza alla data di riferimento, al netto dei costi stabiliti nel regolamento.

Gli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza si basano su quanto previsto dal regolamento sulla costituzione di accantonamenti e riserve e corrispondono al saldo del conto «accantonamenti tecnici» gestito dalla Fondazione per la cassa di previdenza alla data di riferimento. Se, in caso di liquidazione parziale o totale, gli accantonamenti tecnici non sono più necessari in seguito allo scioglimento del contratto e non sussiste alcun diritto collettivo, essi vengono assegnati ai fondi liberi.

In caso di liquidazione parziale o totale a seguito di scioglimento del contratto, la riserva di contributi del datore di lavoro viene in linea di principio trasferita al nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro. Se non può più essere utilizzata in modo conforme al proprio scopo, tale riserva viene sciolta e i fondi liberi della cassa di previdenza vengono assegnati e utilizzati nell'ambito della liquidazione parziale o totale.

Diritto collettivo agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza

Punto 7

Se nell'ambito della liquidazione parziale della cassa di previdenza più persone assicurate attive e/o più beneficiari di rendita passano contemporaneamente e collettivamente come gruppo allo stesso nuovo istituto di previdenza (uscita collettiva), i medesimi maturano un diritto collettivo a una quota proporzionale degli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza. Gli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza vengono trasferiti soltanto contestualmente ai relativi rischi. Un'uscita è da intendersi collettiva se interessa almeno 10 persone assicurate attive e/o beneficiari di rendita.

La quota collettiva degli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza spettante agli effettivi uscenti viene generalmente calcolata proporzionalmente al rapporto fra le prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive e i capitali di previdenza dei beneficiari di rendita da trasferire e il capitale di previdenza necessario per fini attuariali dell'intero effettivo (persone assicurate attive e beneficiari di rendita). Qualora un accantonamento tecnico possa essere attribuito individualmente in base al principio di calcolo definito nel regolamento sulla costituzione di accantonamenti e riserve, tale chiave è determinante ai fini del calcolo del diritto collettivo.

Il diritto collettivo agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza non sussiste se la liquidazione parziale è stata causata dal gruppo che abbandona collettivamente la fondazione.

Diritto ai fondi liberi

Punto 8

I fondi liberi vengono determinati in percentuale delle prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive aventi diritto e dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendita alla data della liquidazione parziale. La quota di fondi liberi della cassa di previdenza spettanti alle persone assicurate attive e ai beneficiari di rendita uscenti corrisponde alla suddetta percentuale applicata alla loro presta-

zione d'uscita o al loro capitale di previdenza. Se i fondi liberi delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendita della cassa di previdenza sono mediamente pari a meno di CHF 100 pro capite, i fondi liberi non vengono ripartiti.

La quota collettiva di fondi liberi della cassa di previdenza spettante agli effettivi uscenti in caso di uscita collettiva viene trasferita in blocco al nuovo istituto di previdenza. Nei restanti casi i fondi liberi della cassa di previdenza vengono accreditati individualmente alle prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive uscenti. Nel caso dei beneficiari di rendita viene effettuato un pagamento una tantum.

D'intesa con il perito in materia di previdenza professionale la commissione di previdenza può rinunciare a tenere conto dei beneficiari di rendita, qualora essa dimostri che i diretti interessati non abbiano fornito alcun contributo determinante per la costituzione dei fondi liberi negli ultimi 5 anni precedenti la liquidazione parziale o totale.

In caso di liquidazione totale di una cassa di previdenza in seguito allo scioglimento integrale del contratto di affiliazione valgono le seguenti divergenze:

- qualora non sussista alcun diritto collettivo agli accantonamenti tecnici della cassa di previdenza di cui al punto 7, i capitali vengono convertiti in fondi liberi. Se sussiste solo un diritto collettivo parziale, la parte restante degli accantonamenti tecnici viene convertita in fondi liberi.
- se, in seguito a una liquidazione totale, i fondi liberi ammontano complessivamente a meno di CHF 1 000 e in media a meno di CHF 100 per ciascuna persona assicurata attiva non avviene alcuna ripartizione.

I fondi liberi sono impiegati come segue:

- se tutte le persone assicurate attive passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, vengono trasferiti collettivamente.
- se non tutte le persone assicurate attive passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, vengono trasferiti alla Fondazione.

Remunerazione

Punto 9

I diritti ai fondi liberi e alla quota di accantonamenti tecnici della cassa di previdenza non vengono remunerati nel corso della procedura di liquidazione parziale o totale. Se l'iter è formalmente concluso, trascorsi 30 giorni dalla conclusione definitiva insorge l'obbligo di pagamento degli interessi di mora ai sensi della LFLP.

Informazione, ricorso e attuazione

Decisione per la liquidazione parziale o totale

Punto 10

La commissione di previdenza redige una decisione relativa alla liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, precisando per iscritto le circostanze della liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, l'ammontare dei fondi liberi e degli eventuali accantonamenti tecnici nonché il piano di ripartizione.

Informazione

Punto 11

La commissione di previdenza informa per iscritto le persone interessate dalla liquidazione parziale o totale in merito

- alla sussistenza di una liquidazione parziale o totale e alla relativa motivazione;
- al momento (data di riferimento) della liquidazione parziale o totale;
- al totale dei fondi liberi;
- agli effettivi uscenti e alla chiave di ripartizione;
- eventualmente all'importo in CHF assegnato alla persona interessata;
- all'ammontare e alla composizione di eventuali accantonamenti trasferiti collettivamente;
- alla modalità di trasferimento (individuale o collettiva);
- alla possibilità di ricorso presso la fondazione e al diritto d'appello dinanzi all'autorità di vigilanza e successivamente al Tribunale amministrativo federale.

Una volta presa la sua decisione, la commissione di previdenza è tenuta a trasmettere tali informazioni a tutte le persone assicurate attive e a tutti i beneficiari di rendita entro 10 giorni lavorativi.

Le persone non aventi diritto e le persone assicurate attive e i beneficiari di rendita restanti saranno informati in maniera opportuna in merito alla liquidazione parziale e al diritto di consultazione e ricorso.

Consultazione degli atti e ricorso

Punto 12

Le persone assicurate attive, i beneficiari di rendita e le aziende affiliate hanno il diritto di consultare gli atti depositati presso la Fondazione nei 30 giorni successivi alla comunicazione di cui al punto 11, salvo questioni di protezione dei dati che ne impediscano la visione, e di presentare ricorso scritto

alla Fondazione contro la decisione della commissione di previdenza.

In caso di impossibilità a risolvere eventuali ricorsi di comune accordo, la Fondazione formula una decisione su opposizione e comunica ai ricorrenti, unitamente alla decisione su opposizione, un termine di 30 giorni per presentare una richiesta di verifica all'autorità di vigilanza e far sottoporre a verifica la condizione, la procedura e il piano di ripartizione.

Attuazione

Punto 13

Se la Fondazione ha evaso tutti i quesiti o i ricorsi scritti e all'autorità di vigilanza non sono state trasmesse richieste di verifica oppure c'è una sentenza passata in giudicato, la Fondazione procede all'attuazione della liquidazione totale o parziale. L'ufficio di revisione conferma la corretta esecuzione della liquidazione totale o parziale.

Disposizioni finali

Emanazione e adeguamento del regolamento

Punto 14

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, nell'ambito delle disposizioni di legge e dello scopo della Fondazione.

Entrata in vigore

Punto 15

Il presente regolamento è stato deciso dal consiglio di fondazione in data 28 novembre 2023 ed entra in vigore il 1° dicembre 2023 a seguito dell'approvazione dell'autorità di vigilanza competente.